



**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE
"CITTA' SOSTENIBILE APS"**

Art. 1 - Costituzione, sede, durata, caratteri

Ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, è costituita una Associazione Culturale senza fine di lucro denominata "CITTA'SOSTENIBILE APS" con sede in Firenze.

L'eventuale cambiamento di sede all'interno del Comune di Firenze, non costituisce modifica allo Statuto.

L'Assemblea potrà deliberare la istituzione di sedi distaccate sia in Italia che all'estero.

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale, promuove la parità di genere nonché i diritti inviolabili della persona.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Art. 2 - Scopi istituzionali

L'Associazione ha come scopo quello di contribuire a promuovere attività sociali educative e culturali sul territorio cittadino e regionale.

In particolare l'Associazione nasce per promuovere la conoscenza e valorizzare del patrimonio ambientale, artistico, sociale e storico-culturale di Firenze e della Toscana attraverso lo svolgimento di attività che prevedono il coinvolgimento di associazioni, gruppi di cittadini e più categorie di utenza con progetti che innescando nuovi processi legati allo stare insieme possano rafforzare in maniera trasversale i legami sociali e la partecipazione attiva della cittadinanza e del territorio.

L'Associazione persegue tali finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del codice del terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del

paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

L'associazione, in particolare, svilupperà varie iniziative ed attività fra cui a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:

- visite guidate, itinerari ed eventi atti alla creazione di reti di socializzazione per e tra residenti promuovendo la collaborazione, la partecipazione e la sensibilizzazione;
- iniziative e interventi diretti a promuovere l'educazione ambientale, le buone pratiche di vita anche attraverso la pratica sportiva e la mobilità dolce;
- azioni volte a combattere il degrado, a promuovere il decoro e la tutela della sicurezza e la rigenerazione urbana;
- iniziative culturali, eventi e manifestazioni anche sportive, eventuali convegni, mostre, esposizioni, proiezioni di film, spettacoli e altre manifestazioni di valenza culturale, confronti pubblici, corsi di formazione;
- attività di studio, ricerca, confronto e dibattito; attività produttive e di pubblicazione (editoriale, su carta e non, on-line o altro) di riviste, libri, registrazioni, video, filmati ed ogni altro materiale da distribuire con ogni mezzo, incluso Internet, anche a carattere periodico;
- iniziative di promozione culturale, economica, ambientale, mirate a sviluppare il potenziale turistico cittadino e regionale, a preservare attività tradizionali quali l'artigianato e a promuovere nuove attività significative dal punto di vista non solo economico ma anche sociale, culturale e tecnologico;
- collaborazione con le istituzioni culturali, scolastiche ed accademiche, le realtà giovanili e sportive presenti nelle zone interessate dai singoli progetti nonché con le associazioni cittadine che perseguono finalità simili;
- dialogo con l'Amministrazione Comunale per lo studio e la realizzazione di interventi volti a perseguire le finalità sociali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al

fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 - Soci/Associati

I soci della associazione sono:

- soci fondatori, cioè i soggetti che partecipano alla costituzione dell'ente;
- soci onorari, cioè i soggetti che per particolari benemerienze assumeranno tale qualifica mediante decisione unanime del Consiglio Direttivo;
- soci ordinari, cioè tutti gli altri soci successivamente ammessi;
- soci sostenitori i soggetti che potranno versare oltre alla— quota associativa anche ulteriori contributi economici

I soci onorari sono esonerati dal pagamento della quota associativa ma hanno tutti gli altri doveri e tutti i diritti attribuiti ai soci ordinari. Possono aderire alla Associazione sia persone fisiche che enti del terzo settore o senza scopo di lucro purché condividano e accettino i principi ispiratori dell'Associazione e la disciplina prevista dal presente Statuto e dall'eventuale Regolamento, e possano validamente collaborare al loro raggiungimento.

Gli aspiranti Soci devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo. La richiesta deve contenere le generalità del richiedente e la dichiarazione di accettazione, senza riserva alcuna, delle finalità dell'associazione e di tutte le clausole contenute nello statuto vigente e negli eventuali regolamenti.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione. L'adesione si perfeziona con il pagamento della quota associativa e con l'annotazione nel libro soci. Il rifiuto dell'ammissione deve essere motivato e comunicato all'interessato in forma scritta entro 60 giorni.

Contro tale provvedimento l'interessato può far ricorso all'assemblea che decide nella prima seduta utile, entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto di rigetto.

Per tutta la durata del rapporto associativo, i diritti degli Associati consistono:

- nella libera partecipazione alle attività della Associazione, salvo che per quelle per cui siano stabiliti corrispettivi specifici;
- per gli Associati maggiori di età, nella partecipazione alle assemblee, con diritto di parola, di voto per ogni delibera comprese le modifiche statutarie, degli eventuali regolamenti e per la nomina degli organi amministrativi, e con diritto di elettorato attivo e passivo; gli ultraquattordicenni possono votare con l'ausilio di coloro che hanno la responsabilità genitoriale;
- nel prendere visione degli atti e dei registri dell'Associazione, presso la sede sociale con preavviso scritto di almeno 15 giorni al presidente dell'associazione.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio direttivo;

La qualità di Socio è strettamente personale e, in linea di principio, dura per tutta la sua vita o, se minore, per tutta la vita della Associazione. La qualità di Socio si perde per recesso, per esclusione, per morosità o per morte. La quota associativa versata dal Socio non è trasferibile e non può essere rivalutata. In caso di recesso, esclusione o morte i Soci stessi o i loro eredi non possono pretendere alcunché dall'Associazione, né hanno diritto alcuno sul Fondo comune dell'Associazione.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purché sia fatta almeno tre mesi prima.

L'esclusione del Socio non può essere deliberata dall'assemblea se non per gravi motivi ed a titolo esemplificativo:

- per decadenza automatica conseguente al mancato pagamento della quota sociale decorsi sei mesi dal termine per il pagamento;
- inosservanza delle norme statutarie, delle norme regolamentari e delle deliberazioni adottate dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo;
- per comportamenti o attività contrari alla finalità o agli scopi istituzionali dell'Associazione.
- per mancato pagamento della quota associativa annuale.

L'esclusione di un socio, con provvedimento motivato, deve essere comunicata per iscritto all'interessato il quale può far ricorso all'assemblea entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di esclusione

Art. 4 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) L'organo di controllo e revisore dei conti se nominato dall'Assemblea o obbligatorio per legge;

Art. 5 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea è formata da tutti gli Associati, i quali possono parteciparvi ed hanno diritto ad un voto ciascuno, purché in regola con il pagamento delle quote associative

Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato, anche se componente del Consiglio Direttivo, in forza di delega scritta. Ciascun Associato non può ricevere più di tre deleghe. L'Assemblea è convocata, anche in luogo diverso dalla sede della Associazione purché in Italia, dal Consiglio Direttivo per l'espletamento dei propri compiti e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo stesso lo ritenga opportuno, ovvero ne sia fatta richiesta scritta al Consiglio da parte di almeno 1/10 (un decimo) degli Associati, o, se esistenti dall'organo di controllo o dal revisore dei conti.

La convocazione deve essere effettuata 10 (dieci) giorni prima, con avviso diretto ad ogni socio via e-mail o fax, ovvero, in alternativa, via posta ordinaria o consegna a mano. La convocazione deve inoltre essere affissa nei locali della sede e pubblicato nell'eventuale sito Internet dell'Associazione. La convocazione dovrà contenere l'Ordine del Giorno, ed il luogo, la data e l'ora della prima e eventualmente della seconda convocazione possibile anche in diverso orario dello stesso giorno della prima convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, oppure

in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vice-Presidente oppure dal membro del Consiglio Direttivo avente la maggiore età anagrafica.

La funzione di Segretario viene svolta da un Associato ovvero, nel caso che la forma dell'Assemblea lo richieda, da un notaio su proposta del Presidente.

Al Presidente spetta il potere di verificare il diritto di intervento e il diritto di voto da parte degli Associati, la regolarità delle deleghe, nonché di stabilire le modalità di voto e accertare la regolarità dei voti espressi.

Per ciascuna Assemblea viene redatto il verbale da trascrivere a cura del Segretario su apposito libro.

L'Assemblea delibera normalmente con voto palese, salvo che per le delibere riguardanti persone; tuttavia con il voto favorevole dei due terzi dei presenti è possibile modificare le modalità di voto.

L'Assemblea non può deliberare su argomenti che non siano posti all'ordine del giorno, se non previa delibera unanime della Assemblea medesima.

L'Assemblea dei Soci si riunisce in via ordinaria o in via straordinaria.

Art. 6 - Assemblea ordinaria

All'Assemblea Ordinaria compete:

- a) la discussione e l'approvazione del bilancio e degli eventuali documenti collegati;
- b) la determinazione e l'indirizzo della attività dell'Associazione;
- c) la determinazione del numero dei membri del Consiglio Direttivo, la loro elezione e la loro revoca.
- d) la elezione, dell'organo di controllo, del revisore dei conti
- e) le delibere sulle eventuali proposte degli Associati che siano state incluse nell'ordine del giorno mediante richiesta scritta al Consiglio Direttivo da parte di almeno 1/10 (un decimo) di essi;
- f) la ratifica delle decisioni del Consiglio Direttivo in merito ai contributi straordinari;
- g) l'approvazione dei regolamenti interni tra cui il regolamento eventuale dei lavori assembleari
- l) la variazione della sede all'interno del Comune indicata all'articolo 1);
- h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) deliberare sulla esclusione degli associati ;
- l) deliberare su ogni altra decisione ad essa riservata dalla legge, dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti, o ad essa richiesta dal soggetto per cui iniziativa l'Assemblea è convocata.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun anno sociale, per l'approvazione del bilancio.

Le deliberazioni sono valide in prima convocazione se sono presenti personalmente o per delega, almeno la metà degli Associati. Sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti dei soci presenti.

Art. 7 - Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, sulla proroga della durata dell'Associazione;
- b) sullo scioglimento trasformazione, fusione o scissione dell'associazione e conseguente liquidazione dell'Associazione e sulla devoluzione del Fondo comune residuo a seguito della liquidazione

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 degli associati in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria vengono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Associati in prima convocazione e dei presenti in seconda convocazione.

Art. 8 - Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a undici membri, eletti dall'Assemblea tra gli Associati, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Almeno la maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza Il Consiglio Direttivo provvede ad eleggere, nel proprio ambito, il Presidente ed il Vice Presidente, Può inoltre delegare parte delle sue funzioni ad uno o più Consiglieri.

Ai membri del Consiglio Direttivo, che svolgano l'attività come volontari, compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in ragione del loro ufficio e a fronte di un preciso incarico conferitogli dall'Associazione.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto per legge o per statuto sia riservato all'Assemblea.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, esso:

- delibera sulla ammissione ed esclusione degli Associati;
- delibera ad unanimità la nomina dei soci onorari
- amministra il patrimonio della Associazione;
- convoca l'Assemblea;
- determina l'ammontare delle quote e dei contributi previsti dal presente statuto, nonché delibera in merito alle modalità di pagamento;
- predispone il bilancio di esercizio, vigila sull'andamento delle finanze dell'Associazione e sulla vita associativa;
- conferisce ai singoli membri del Consiglio Direttivo eventuali incarichi operativi specifici, determinandone modalità e limiti.

Il Consiglio Direttivo organizza ed attua tutte le iniziative che potranno riuscire favorevoli agli interessi della Associazione ed atte a conseguire lo scopo associativo e provvede ad attuare le delibere prese dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, su iniziativa dello stesso o di almeno due consiglieri, mediante convocazione

personale, telefonica, fax, posta elettronica, o altro similare, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. In mancanza di convocazione nei termini predetti saranno considerate regolari le riunioni del Consiglio Direttivo alle quali partecipino tutti i componenti. Il Consiglio Direttivo, riunito validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Di ciascuna riunione del Consiglio viene redatto il verbale, da trascrivere su apposito libro, a cura di un membro incaricato dal Presidente.

I Consiglieri possono essere revocati per giusta causa. Costituisce sicuramente giusta causa qualunque azione od omissione che rechi un grave danno alla immagine della Associazione ed allo sviluppo delle attività poste in essere per il raggiungimento degli scopi associativi.

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o i più membri del Consiglio Direttivo, gli altri membri superstiti possono sostituirli attingendo alla liste dei non eletti partendo dal primo o indicando elezioni suppletive. I membri del Consiglio Direttivo così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea dei Soci.

Se viene meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, quelli rimasti in carica devono convocare immediatamente l'Assemblea dei Soci perché provveda alla sostituzione dei membri mancanti.

I membri del Consiglio Direttivo nominati dall'Assemblea dei Soci in sostituzione di quelli venuti a mancare scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il Consiglio direttivo può nominare al proprio interno un segretario.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

Art. 9 - Presidente e Vice-presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell'Associazione.

Il Presidente ed il Vice-presidente hanno, disgiuntamente tra loro, la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi per il compimento di ogni atto non eccedente l'ordinaria amministrazione, ed in giudizio. Potranno essere conferite procure ad negotia.

Art. 10 - Organo di controllo e revisore dei conti

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può

esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 11- Mezzi finanziari e risorse economiche

I mezzi finanziari e le risorse economiche dell'Associazione sono costituiti da:

- 1) quote di iscrizione;
- 2) quote associative annuali;
- 3) quote associative straordinarie;
- 4) erogazioni volontarie, lasciti, donazioni da Associati e da terzi;
- 5) corrispettivi specifici da parte degli Associati o di terzi;
- 6) contributi e sovvenzioni pubblici e privati;
- 7) proventi derivanti da attività secondarie e strumentali di cui all'art. 6 del Codice del terzo settore e da raccolta fondi;

Le quote associative annuali sono destinate alla gestione dell'ente e alla realizzazione delle attività deliberate. Esse devono essere versate dagli Associati nei termini indicati al momento della richiesta.

Gli eventuali contributi straordinari sono destinati a particolari finalità che si ritenga di perseguire nell'ambito dell'oggetto associativo.

Gli Associati usufruiscono gratuitamente dei servizi forniti dalla Associazione, tuttavia potranno essere loro richiesti corrispettivi a fronte di specifici servizi offerti nell'ambito di iniziative comprese nelle finalità istituzionali.

La quota, i contributi ed i corrispettivi di cui ai punti 1), 2), 3) e 5) sono determinate dal Consiglio Direttivo.

Per coprire temporanee esigenze di liquidità gli Associati, o alcuni di essi, possono effettuare finanziamenti infruttiferi, con obbligo di restituzione, a favore dell'Associazione.

Art. 12 - Anno sociale

L'Anno sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 13 - Bilancio annuale

Alla fine di ogni anno sociale il Consiglio Direttivo redige il bilancio

annuale da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

I fondi disponibili in bilancio devono essere usati unicamente per la gestione dell'Associazione e per il perseguimento delle finalità statutarie.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

In caso di esistenza del revisore del bilancio si completa con la loro Relazione dello stesso.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art. 14 - Patrimonio

Le entrate indicate all'articolo 12), nonché i beni mobili ed immobili con essi eventualmente acquistati, costituiscono il Fondo Associativo, con il quale si farà fronte alle spese per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione stessa.

I fondi liquidi sono depositati presso un istituto di credito su delibera del Consiglio Direttivo. Sono abilitati a firmare disposizioni sul conto corrente il Presidente ed il Vice Presidente, disgiuntamente.

Il Fondo Associativo, così come ogni elemento del patrimonio, può essere utilizzato esclusivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Associazione, indicati nell'articolo 2).

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 15 - Regolamento

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di redigere uno o più Regolamenti contenenti tutte quelle norme non previste espressamente dal presente Statuto e ritenute necessarie od utili per il buon funzionamento dell'Associazione. Il testo del Regolamento, e le sue eventuali modifiche, viene sottoposto per la sua approvazione all'Assemblea dei Soci.

Art. 16 - Scioglimento

Addivenendosi per qualsiasi causa e in qualsiasi momento allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria stabilirà le modalità della liquidazione e della devoluzione del Fondo Associativo residuo, nominando uno o più liquidatori e determinandone i poteri.



Effettuata la liquidazione, il patrimonio residuo della Associazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Art. 17 - Disposizioni Finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dai regolamenti interni, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto e approvato dall'assemblea in data 19.3.2021 in Firenze

Presidente Olivia Turchi

Segreteria Benedetta Maracchi



3 1874 19/03/2021

0,00 **TZM21L001874000YG**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TZM

